



# COMUNE DI TRAVO

Provincia di Piacenza

Piazza Trento n° 21 - C.A.P. 29020

Tel. 0523/950121 e-mail: [comune.travo@sintranet.it](mailto:comune.travo@sintranet.it)

PEC: [comune.travo@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.travo@sintranet.legalmail.it)

## Ordinanza n. 1300/2009

**Oggetto:** Disciplina degli orari di vendita per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in merito al titolo IV del D. Lgs. N. 114/1998.

## IL SINDACO

**Richiamato** il D. Lgs. N. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della L. 15/03/1997 n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamata** la L.R. Emilia-Romagna n. 14/1999 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione al D. Lgs. 31/03/1998 n. 114” modificata con L.R. n. 6 del 21/05/2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”;

**Dato atto** che, alla luce della normativa citata, i Comuni, ai sensi del D. Lgs. 114/1998 e s.m.i. – Titolo IV, debbono:

- Individuare giorni e zone del territorio in cui gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- Stabilire eventualmente la mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale
- Elencare le giornate festive escluse da ogni deroga
- Autorizzare eventualmente l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno (no-stop)
- Disciplinare le aperture e chiusure in caso di festività consecutive e chiusure prolungate per scelta degli operatori
- Definire le modalità di comunicazione e pubblicità degli orari e giornate prescelte;
- Definire le modalità di pubblicità delle aperture degli esercizi specializzati e delle attività alle quali non si applica il D. Lgs. N. 114/1998 e s.m.i.;

**Richiamata** la circolare n. 22530 del 24/01/2007 emanata dal Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia-Romagna esplicativa del D.L. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006;

**Dato atto** che con delibera di C.C. N. 26 del 29/04/1999 questo Comune ha inteso delineare dei criteri temporanei per quanto concerne la disciplina degli orari di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio indicati agli artt. 11 – 12 – 13 del Titolo IV del D. Lgs. N. 114/1998, rinviando a successive ordinanze sindacali, tuttora da predisporre, i dettagli di tale disciplina;

**Dato** altresì atto che la L.R. N. 40 del 10/07/1984 che prevedeva per le località riconosciute ad economia montana, fra cui era stato incluso il Comune di Travo, la possibilità di determinare l’apertura antimeridiana domenicale e festiva dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio anche nei periodi dell’anno non considerati di maggiore afflusso turistico, è stata abrogata dall’art. 9, comma 1, lett. d) della L.R. 21/05/2007 n. 6;

**Richiamata** la delibera di G.R. N. 154 del 13/02/2001 in base alla quale il Comune di Travo è stato inserito nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica per l’intero territorio e per tutto l’anno;

**Vista** la delibera di G.R. n. 2164 del 27/12/2007 recante “Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 6/2007 in materia di orari” che ha stabilito che gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all’art. 11 comma 4 del D. Lgs. N. 114/1998 nei giorni: 1 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre;

**Dato atto** che la suddetta delibera prevede che i Comuni possano definire con modalità concertative con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori le giornate e le zone del territorio interessate da effettivi e consistenti flussi turistici in cui è possibile derogare all’obbligo di chiusura;

**Dato atto** che con nota prot. 1822 del 01/04/2008 si è provveduto a convocare per il giorno 16 aprile 2008 le Associazioni di Categoria locali e maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale nonché le Associazioni dei Consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti per la discussione e approfondimento dell'argomento di cui alla Delibera di G.R. N. 2164 del 27/12/2007 relativa all'attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. N. 6/2007 in materia di orari degli esercizi commerciali;

**Visto** il verbale di riunione redatto in data 16/04/2008 (allegato A), agli atti d'ufficio;

**Sentito** ulteriormente il parere delle Associazioni di Categoria locali, delle Associazioni dei Consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

**Dato altresì atto** che con nota prot. 5432 del 22/10/2009 si è provveduto a convocare per il giorno 28 ottobre 2009 i commercianti in sede fissa del territorio comunale;

**Visto** il verbale di riunione redatto in data 28/10/2009 (allegato B), agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che la maggioranza dei commercianti ha ribadito nella succitata riunione il proprio parere favorevole alla proposta di derogare dall'obbligo di chiusura nei giorni di Pasqua – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto - 1 novembre;

**Visto** l'art. 54, comma 1 lett. d), del D.P.R. 24/07/1977 n. 616;

**Visto** l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Rilevato** che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. N. 114/1998 e dei criteri individuati dal Comune con la presente ordinanza;

**Sentito** il parere favorevole dell'Assessore al Commercio e del Responsabile dell'Area Amm.va;

## **D I S P O N E**

Le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata che si svolgono sul territorio comunale sono soggette alle seguenti disposizioni:

### **1 – SUDDIVISIONE ZONE COMMERCIALI**

Ai fini del presente provvedimento il territorio comunale viene definito come unica zona commerciale.

### **2 – ORARIO GIORNALIERO DI VENDITA**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 114/1998 l'esercente fissa liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nel rispetto della fascia oraria che va dalle ore 07.00 alle ore 22.00 e del limite delle 13 (tredici) ore giornaliere. Il limite massimo delle tredici ore giornaliere deve essere osservato anche nelle giornate di apertura domenicale e festiva, salvo apposita deroga da stabilirsi con ordinanza sindacale sentite le organizzazioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 114/1998.

Non è ammessa l'operazione di vendita prima delle ore 07.00 e dopo le ore 24.00.

E' fatta eccezione per gli operatori delle rivendite di quotidiani e periodici i quali nel rispetto del vigente orario contrattuale con la FIEG hanno il solo obbligo della comunicazione preventiva dell'orario fissato.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

L'esercente deve dare comunicazione scritta dell'orario di apertura prescelto, nell'ambito della fascia prestabilita, come anche di qualsiasi modifica dello stesso, così come della mezza giornata di chiusura infrasettimanale se facoltativamente scelta, al Comune – Uff. Commercio.

### **3- CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

Ai sensi della normativa vigente in materia di commercio ed esercizi di vendita al dettaglio la giornata di chiusura infrasettimanale E' FACOLTATIVA; gli esercizi di vendita al dettaglio che intendono mantenere per propria scelta la mezza giornata di chiusura infrasettimanale la osservano, ne danno massima informazione all'utenza riportandola sul cartello degli orari di vendita e la comunicano al Comune nei modi indicati nel precedente art. 2.

I giorni prescelti potranno essere il LUNEDI', il MERCOLEDI' o il GIOVEDI' pomeriggio.

In occasione del periodo natalizio (mese di dicembre) e qualora nella settimana ricorra una festività per la quale è prevista la chiusura dell'attività commerciale l'esercente che ha scelto di effettuare la chiusura infrasettimanale potrà derogare a tale chiusura senza necessità di alcuna comunicazione al Comune.

Agli effetti del presente articolo si intende per mezza giornata quella che ha termine o inizio alle ore 14.

#### **4 – APERTURA DOMENICALE E FESTIVA E GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA**

Gli esercizi di vendita al dettaglio, ovunque ubicati sul territorio comunale, hanno facoltà di apertura durante tutte le domeniche e festivi nel corso dell'anno, ad eccezione delle giornate nelle quali non è mai ammessa l'attività di vendita, per l'orario giornaliero completo fissato dall'esercente nella fascia 07.00-22.00 per un massimo di 13 (tredici) ore.

Le giornate nelle quali, di norma, non è MAI ammessa l'attività di vendita sono le seguenti:

- 1° GENNAIO
- LUNEDI' DELL'ANGELO
- 25 DICEMBRE
- 26 DICEMBRE

E' concessa la facoltà agli esercenti al dettaglio in sede fissa di derogare alla chiusura obbligatoria qualora una o più giornate nelle quali non è mai ammessa l'attività di vendita coincidano con il martedì, giorno di svolgimento del mercato settimanale del commercio su aree pubbliche, disciplinato con Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. N. 49 del 25/07/2000.

Poiché gli esercizi del settore alimentare, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. 114/1998, devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, il Sindaco qualora nel corso dell'anno si verifichi tale evenienza definisce le modalità per adempiere a tale obbligo.

Gli esercizi del settore alimentare dovranno inoltre, in caso di chiusura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni continuativi, inviare apposita comunicazione al Comune – Uff. Commercio. In caso di accertato disservizio sul territorio da parte della distribuzione commerciale di tali generi il Sindaco, in armonia con le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, potrà determinare l'apertura obbligatoria di alcuni esercizi, anche a mezzo di turnazione fra essi.

#### **5 – ATTIVITA' ESCLUSE**

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano;

- a) ai produttori agricoli, singoli o associati, di cui al punto d) dell'art. 4 – punto 2 del D. Lgs. 114/1998;
- b) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, ai cacciatori, singoli o associati, di cui al punto f) dell'art. 4 – punto 2 del D. Lgs. 114/1998;
- c) agli artigiani iscritti all'Albo di cui alla L. 08/08/1985 n. 443, di cui al punto f) dell'art. 4 – punto 2 del D. Lgs. 114/1998;
- d) agli industriali per la vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o a questi adiacenti;
- e) ai rivenditori di opere d'arte di cui al punto h) dell'art. 4 – punto 2 del D. Lgs. 114/1998

che sono soggetti all'osservanza degli stessi orari di vendita fissati per gli operatori commerciali quando le operazioni di vendita avvengono in appositi locali a ciò predisposti, dandone preventiva comunicazione al Comune – Uff. Commercio.

#### **6 – ATTIVITA' MISTE**

Negli impianti di distribuzione carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di quotidiani e periodici e nelle rivendite di generi di monopolio la vendita al dettaglio di articoli complementari ed abbinati esercitata in virtù di regolare titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 114/1998 è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività considerate "principali".

Gli operatori degli esercizi della tipologia di cui all'art. 13 del D. Lgs. 114/1998 ai quali non si applicano le disposizioni del titolo IV – Orari di vendita – dovranno preventivamente dichiarare l'esistenza dei requisiti della prevalenza (un'attività s'intende prevalente nel caso in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia superiore di almeno il 50% della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi) ed esclusività, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Sarà cura dell'Uff. Commercio, con l'ausilio del Comando di Polizia Municipale ed eventualmente di altri organi dello Stato effettuare controlli a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Detti operatori sono soggetti alla preventiva comunicazione degli orari prescelti all'Uff. Commercio.

#### **7 – ESERCIZI DI PANIFICAZIONE**

Agli esercizi di panificazione muniti di autorizzazione di cui alla precedente Legge 1002/1956 o al vigente D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, si applicano le disposizioni previste nel presente provvedimento per l'esercizio delle attività commerciali, in materia di:

- a) chiusura infrasettimanale, domenicale, festiva, fatte salve le facoltà di deroga ove previste;
- b) chiusure domenicali e festive da ritenersi comunque obbligatorie.

Relativamente alle aperture in caso di più festività consecutive, gli esercizi di panificazione osservano le stesse disposizioni previste per gli esercizi del settore alimentare.

Gli esercizi di panificazione non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di limiti massimi di fascia oraria e monte ore di apertura giornalieri.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferibili agli esercizi di panificazione, per la vendita dei prodotti di propria produzione effettuata nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 114/1998.

Per la vendita dei generi diversi da quelli di produzione o effettuati in sede diversa da quella di produzione valgono, integralmente, le disposizioni applicabili agli esercizi di vendita al minuto.

## **8 – CASI ECCEZIONALI E TUTELA DEL PUBBLICO INTERESSE**

Qualora sia dimostrato il pubblico interesse, nonché in casi eccezionali, sentite le Associazioni di categoria, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori potranno essere stabiliti orari e giorni di apertura diversi da quelli indicati nel presente provvedimento.

### **Art. 10 – SANZIONI**

Le violazioni alle presenti disposizioni, quando non espressamente sanzionate ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 114/1998, sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla L.R. N. 3/2003 (da € 25 ad €500), secondo le procedure di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

Le suddette infrazioni, se reiterate nell'arco del biennio (due anni solari), comportano l'innalzamento del minimo edittale come di seguito indicato:

- Per la seconda infrazione – minimo edittale € 100 (cento);
- Per la terza infrazione – minimo edittale € 250 (duecentocinquanta);
- Per la quarta infrazione ed oltre – minimo edittale € 450 (quattrocentocinquanta)

### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente atto è efficace a partire dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale. E' altresì disposta la divulgazione tramite il sito internet ufficiale del Comune di Travo.

Per le parti non espressamente indicate nel presente atto vigono le norme di cui al D. Lgs. 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile dell'Area Amm.va e contro di esso è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Si dispone la notifica agli operatori commerciali in sede fissa di Travo.

### ***Copia della presente Ordinanza viene inoltre trasmessa:***

- All'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione per 60 giorni consecutivi
- All'Uff. Commercio del Comune di Travo
- Al Servizio Associato di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Bassa Valtrebbia e Valluretta
- Alla Stazione Carabinieri di Rivergaro
- Alla Prefettura di Piacenza
- Alla Guardia di Finanza
- Alle Associazioni di categoria (Unione Commercianti - Str. Bobbiese 2 – Piacenza; Confesercenti – V. Maestri del Lavoro 7 – Piacenza; Libera Associazione Commercianti – V. Verdi 13 – Piacenza)
- Alle Associazioni dei consumatori
- Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Dalla sede municipale, li 30/12/2009



**IL SINDACO**  
(Albasi Lodovico)